

4.2.1.2.

Regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate

del 12 giugno 2003

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

visti gli articoli 2, 4 e 6, dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo Statuto della CDPE del 2 marzo 1995,

decreta:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Principio

I certificati cantonali o riconosciuti da un cantone che attestano una formazione in una scuola specializzata (SS), sono riconosciuti dalla CDPE se soddisfano le esigenze minime previste dal presente regolamento.

Art. 2 Scuole specializzate

¹In base a questo regolamento, le scuole specializzate sono scuole a tempo pieno del livello secondario II, che

- a. elargiscono una formazione generale approfondita,
- b. promuovono lo sviluppo della personalità rinforzando le competenze sociali e personali,

- c. offrono materie inerenti a svariati campi professionali,
- d. accompagnano nella scelta professionale,
- e. preparano a cicli di studio del livello terziario non universitario,
- f. rilasciano un certificato di scuola specializzata, nonché un certificato di maturità specializzata, orientati verso un preciso campo professionale o verso cicli di studio del livello terziario non universitario.

²I cicli di studio proposti nelle scuole specializzate possono riferirsi, in particolare, ai campi professionali o ai cicli di studio dei seguenti settori: sanità, sociale, pedagogia, comunicazione e informazione (linguistica applicata), arti visive, musica, teatro, nonché psicologia applicata.

³Scuole specializzate ai sensi del presente regolamento possono essere anche scuole cantonali o riconosciute dal cantone che offrono delle formazioni per adulti a tempo pieno o parziale.¹

Art. 3 Effetti del riconoscimento

La formazione svolta in una scuola specializzata dà accesso

- a. con il certificato di scuola specializzata, a determinate scuole specializzate superiori,
- b. con il certificato di maturità specializzata, a determinati cicli di studio delle scuole universitarie professionali, e
- c. con un complemento di formazione generale, ai cicli di studio delle alte scuole pedagogiche.

¹Modifica del 26 ottobre 2007 entrata immediatamente in vigore

II. Condizioni di riconoscimento

1. Formazione

Art. 4 Obiettivo della formazione²

Il mandato di formazione delle scuole specializzate consiste innanzi tutto nel conferimento di una formazione generale approfondita, nell'introduzione in uno o due campi professionali, nonché nella promozione delle competenze personali e sociali in vista dell'ottenimento di un certificato di scuola specializzata o di maturità specializzata che dà accesso a formazioni professionali di livello terziario.

Art. 5 Piani di studio

¹La formazione si orienta secondo un piano di studi emanato o approvato dal cantone.

²Il piano di studi si basa sul piano quadro di studi della CDPE per le scuole specializzate e comprende le materie dei settori di studio specifici alla formazione generale e le materie dei campi professionali.

³Il piano di studi tiene conto delle esigenze poste dalle istituzioni formative di livello terziario, allorché fissa le disposizioni concernenti le competenze pratiche attestate nel campo professionale scelto o le prestazioni pratiche individuali menzionate all'articolo 17.

Art. 6 Formazione generale

¹Gli allievi ricevono una formazione generale approfondita nei quattro settori di studio di lingua e comunicazione, matematica e scienze naturali, scienze sociali, nonché musica e sport, con lo scopo d'acquisire le capacità necessarie per seguire una formazione in una scuola specializzata superiore, in una scuola universitaria professionale o in un'alta scuola pedagogica.

²Modifica del 26 ottobre 2007 entrata immediatamente in vigore

²Ad ogni settore di studio corrispondono determinate materie fondamentali che sono seguite per uno, due o tre anni secondo la materia.

Art. 7 Formazione orientata al campo professionale

¹La formazione orientata al campo professionale confronta gli allievi con i molteplici aspetti generali della vita professionale. Li introduce nelle questioni specifiche della professione, e consente loro prime esperienze concrete nell'attività professionale.

²L'offerta di formazione orientata al campo professionale comprende, principalmente, opzioni professionali mirate che gli allievi devono seguire in funzione del campo professionale scelto.

Art. 8 Stage

¹Parte integrante, obbligatoria, della formazione nelle scuole specializzate è un periodo di pratica extrascolastico accompagnato, di almeno due settimane, atto a consolidare le competenze sociali e personali e a servire da orientamento pratico, prima della scelta professionale, a sostegno della decisione per un determinato campo professionale.

²Per l'ottenimento della maturità specializzata sono richiesti periodi di pratica, attestata, nel campo professionale scelto, della durata minima di 12 settimane e massima di 40 settimane, oppure di prestazioni pratiche, attestate, della durata di almeno 120 lezioni.

2. Durata della formazione, qualifiche dei docenti e delle docenti, organizzazione dell'insegnamento e infrastrutture

Art. 9 Durata della formazione³

¹La formazione nella scuola specializzata avviene, in generale, al seguito della scuola obbligatoria e dura tre anni, fino all'ottenimento del certificato di scuola specializzata.

²Per ottenere la maturità specializzata, si applica l'articolo 17.

Art. 10 Qualifiche dei docenti e delle docenti

¹Il personale docente dispone di un diploma d'insegnamento per il livello secondario II o di un diploma equivalente di formazione disciplinare e pedagogica.

²Le scuole sostengono l'aggiornamento del loro personale docente.

Art. 11 Organizzazione dell'insegnamento e infrastrutture

Nell'ambito della garanzia della qualità, le scuole organizzano, l'insegnamento, le modalità di lavoro e l'infrastruttura in vista dell'obiettivo di formazione da raggiungere.

3. Certificato di scuola specializzata e certificato di maturità specializzata

Art. 12 Regolamento

Ogni scuola specializzata dispone di un regolamento emanato o approvato da un cantone o da più cantoni che specifica, in particolare, le modalità d'ottenimento del certificato di scuola specializzata e di maturità specializzata e che indica, inoltre, i rimedi di diritto.

³Modifica del 26 ottobre 2007 entrata immediatamente in vigore

A. Certificato di scuola specializzata

Art. 13 Studi conclusi con un certificato della scuola specializzata

¹Il certificato di scuola specializzata contiene almeno 9 note, segnatamente in

- a. una prima lingua nazionale,
- b. una seconda lingua nazionale,
- c. una terza lingua,
- d. la matematica,
- e. una materia o una materia integrata, inerente a ciascuno dei tre settori: scienze naturali, scienze sociali, nonché musica e sport,
- f. una materia della formazione orientata al campo professionale corrispondente al campo scelto, diversa da quelle sopra menzionate dalla lett. a. fino alla lett. e., ed
- g. un lavoro individuale.

²Nelle materie sottoposte ad esame finale, la nota finale corrisponde alla media aritmetica tra la nota annuale e la nota d'esame. In tutte le altre materie, la nota finale corrisponde alla nota annuale. La nota annuale è il risultato della media aritmetica delle note semestrali nella rispettiva materia, durante il suo ultimo anno d'insegnamento.

³Il certificato di scuola specializzata è rilasciato se, contemporaneamente

- a. la media di tutte le note è superiore o uguale a 4,
- b. sono insufficienti al massimo tre note, e se
- c. la somma delle differenze dal 4 verso il basso non supera 2 punti.

⁴Se una scuola specializzata applica un altro sistema di valutazione, diverso dalle note, le prescrizioni descritte sopra devono essere applicate per analogia.

Art. 14 Lavoro individuale

¹Il lavoro individuale permette all'allieva e all'allievo di dimostrare le proprie capacità nel risolvere e nel presentare, in modo

autonomo, compiti complessi nei settori di studio della formazione generale o nel campo professionale.

²La stesura di questo lavoro e la sua presentazione hanno luogo in un periodo di tempo chiaramente definito e sono seguite da uno o più docenti.

Art. 15 Esame finale

¹L'esame comprende al minimo sei materie, segnatamente

- a. una prima lingua nazionale,
- b. una lingua straniera,
- c. la matematica, e
- d. tre materie inerenti ai quattro settori di studio: lingue, scienze naturali, scienze sociali, nonché musica e sport.

²Almeno una, al massimo due delle tre materie menzionate al capoverso 1, lett. d., devono essere materie della formazione orientata al campo professionale scelto.

³L'esame nella prima lingua nazionale e in una lingua straniera è sia scritto che orale, nella matematica è scritto, mentre nelle altre materie può essere scritto, orale o pratico.

Art. 16 Certificato di scuola specializzata

Il certificato di scuola specializzata indica

- a. la denominazione della scuola e del cantone dove la scuola ha sede,
- b. i dati personali dell'allieva o dell'allievo che ha ottenuto il certificato,
- c. l'indicazione che il certificato di scuola specializzata è riconosciuto a livello svizzero,
- d. la certificazione e la valutazione nelle materie della formazione generale,
- e. la certificazione e la valutazione nelle materie seguite per la formazione orientata al campo professionale,
- f. il tema e la valutazione del lavoro individuale,

- g. la firma della direzione della scuola e dell'autorità cantonale competente, nonché
- h. il luogo e la data.

B. Maturità specializzata

Art. 17 Studi conclusi con una maturità specializzata⁴

¹Il certificato di maturità specializzata comprende:

- a. il certificato di scuola specializzata in formazione generale con il campo professionale scelto,
- b. le prestazioni complementari nel campo professionale scelto secondo gli articoli 17^{bis} fino a 17^{octies}, e
- c. un lavoro di maturità specializzata nel campo professionale scelto, preparato in modo personale e presentato sotto forma di un lavoro specifico svolto nel settore delle prestazioni complementari, questo lavoro deve essere presentato per scritto o con una dimostrazione pratica e deve essere difeso per scritto o oralmente.

²Le prestazioni richieste in più del certificato di scuola specializzata, secondo il capoverso 1, si aggiungono alla formazione di tre anni conclusa con il certificato di scuola specializzata; davanti a un talento artistico fuori dal comune nel campo della musica, teatro e delle arti (arti applicate e arti visive), può essere concessa una deroga alla regola. Le prestazioni complementari devono essere attestate e verificabili, l'accompagnamento e la convalida di queste prestazioni è compito delle scuole specializzate in collaborazione con i responsabili delle scuole universitarie e della formazione pratica.

³Il Comitato della CDPE può fissare con delle direttive, per ogni campo professionale, gli obiettivi delle prestazioni complementari menzionate al capoverso 1, lettera b, la loro durata, la loro struttura e la loro organizzazione.

⁴La maturità specializzata è conseguita quando le condizioni per il rilascio del certificato di scuola specializzata sono state raggiunte e quando le prestazioni complementari, nonché il la-

⁴Modifica del 26 ottobre 2007 entrata immediatamente in vigore

voro di maturità specializzata, sono stati giudicati almeno sufficienti.

Art. 17^{bis} Prestazione complementare nel campo della sanità⁵

La prestazione complementare nel campo della sanità consiste in un impegno accompagnato, strutturato, svolto e valutato in un istituto del sistema della sanità.

Art. 17^{ter} Prestazione complementare nel campo sociale⁶

La prestazione complementare nel campo sociale consiste in un impegno accompagnato, strutturato, svolto e valutato in un istituto attivo nel campo sociale.

Art. 17^{quater} Prestazione complementare nel campo della psicologia applicata⁷

La prestazione complementare nel campo della psicologia applicata consiste in un impegno accompagnato, strutturato, svolto e valutato in un istituto designato dalla corrispondente alta scuola pedagogica.

Art. 17^{quinquies} Prestazione complementare nel campo della comunicazione e informazione⁸

La prestazione complementare nel campo della comunicazione e informazione consiste in uno stage svolto prima dell'inizio degli studi, rispettivamente un soggiorno linguistico, nonché un livello avanzato in almeno due lingue straniere, conformemente al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

⁵Modifica del 26 ottobre 2007 entrata immediatamente in vigore

⁶Modifica del 26 ottobre 2007 entrata immediatamente in vigore

⁷Modifica del 26 ottobre 2007 entrata immediatamente in vigore

⁸Modifica del 26 ottobre 2007 entrata immediatamente in vigore

Art. 17^{sexties} Prestazione complementare nel campo della musica e del teatro⁹

La prestazione complementare nel campo della musica e del teatro consiste in lezioni supplementari per l'apprendimento di uno strumento musicale, del canto o del teatro.

Art. 17^{septies} Prestazione complementare nel campo dell'arte applicata e visiva¹⁰

La prestazione complementare nel campo dell'arte applicata e visiva consiste nell'assolvere con successo un corso preparatorio d'arte applicata o una pratica professionale specifica.

Art. 17^{octies} Prestazione complementare nel campo della pedagogia¹¹

La prestazione complementare nel campo della pedagogia comprende dei corsi nella prima lingua, nella seconda lingua, in matematica e scienze naturali, nonché in scienze umane e sociali. Si conclude con un esame al quale si ha accesso quando la redazione e la presentazione del lavoro per la maturità specializzata sono accettati.

Art. 18 Certificato di maturità specializzata

Il certificato di maturità specializzata indica

- a. la denominazione della scuola e del cantone dove la scuola ha sede,
- b. i dati personali dell'allieva o dell'allievo che ha ottenuto il certificato,
- c. l'indicazione che il certificato di maturità specializzata è riconosciuto a livello svizzero,
- d. la certificazione e la valutazione nelle materie della formazione generale,
- e. la certificazione e la valutazione nelle materie seguite durante la formazione orientata al campo professionale,

⁹Modifica del 26 ottobre 2007 entrata immediatamente in vigore

¹⁰Modifica del 26 ottobre 2007 entrata immediatamente in vigore

¹¹Modifica del 26 ottobre 2007 entrata immediatamente in vigore

- f. la certificazione del tema e della valutazione del lavoro individuale,
- g. la certificazione e la valutazione delle prestazioni pratiche o del complemento di formazione che dà accesso alle alte scuole pedagogiche,
- h. il tema e la valutazione del lavoro di maturità specializzata,
- i. la firma della direzione della scuola e dell'autorità cantonale competente, nonché
- j. il luogo e la data.

III. Procedura di riconoscimento

Art. 19 Commissione di riconoscimento

¹Una commissione di riconoscimento è incaricata d'esaminare le domande di riconoscimento e di verificare periodicamente il rispetto delle condizioni di riconoscimento.

²La commissione si compone di sette membri al massimo, nominati dal Comitato della CDPE che ne regola anche la presidenza. Le tre regioni linguistiche della Svizzera devono essere debitamente rappresentate.

³Il Segretariato della CDPE gestisce la segreteria della commissione di riconoscimento.

Art. 20 Domanda di riconoscimento

¹Il cantone o più cantoni presentano la loro domanda di riconoscimento alla CDPE, corredata della documentazione necessaria al suo esame.

²Nella procedura d'esame della domanda, la commissione di riconoscimento può assistere ai corsi e agli esami o domandare supplementi di documentazione.

Art. 21 Decisione

¹Su proposta della commissione di riconoscimento, il Comitato della CDPE decide sul riconoscimento o sul rifiuto di una domanda.

²In caso di rifiuto del riconoscimento, la decisione deve indicarne i motivi. Devono inoltre essere menzionate le misure da adottare, affinché il riconoscimento possa essere concesso successivamente.

³Se un certificato di scuola specializzata o di maturità specializzata non soddisfa più le condizioni di riconoscimento, il Comitato della CDPE assegna al cantone interessato un congruo termine per colmare le lacune. Contemporaneamente ne è informato l'ente responsabile della scuola.

Art. 22 Ritiro del riconoscimento

Se le lacune costatate non sono colmate nel termine assegnato, il Comitato della CDPE può ritirare il riconoscimento. La decisione deve essere motivata.

Art. 23 Sperimentazioni

La commissione di riconoscimento può concedere deroghe alle norme previste dal presente regolamento, per dare alle scuole la possibilità di realizzare sperimentazioni di durata limitata.

Art. 24 Registro

La CDPE tiene un registro dei certificati di scuola specializzata e dei certificati di maturità specializzata riconosciuti.

IV. Disposizioni finali

Art. 25 Rimedi di diritto¹²

Le decisioni dell'autorità di riconoscimento possono essere impugnate da un cantone con azione presso il Tribunale federale in base all'art. 120 della Legge sul Tribunale federale¹³ (LTF).

Art. 26 Abrogazione del diritto in vigore

Le Direttive per il riconoscimento dei diplomi nelle scuole di diploma dell'11 giugno 1987 sono abrogate.

Art. 27 Disposizioni transitorie

¹Il riconoscimento effettuato sulla base delle Direttive per il riconoscimento dei diplomi nelle scuole di diploma dell'11 giugno 1987 è valido ancora per tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

²Al più tardi tre anni dopo la data d'entrata in vigore menzionata all'articolo 28, le scuole di diploma riconosciute come indicato al capoverso 1 devono presentare una domanda per essere riconosciute, in base al presente regolamento, come scuole specializzate.

³Le allieve e gli allievi che iniziano la loro formazione in base alle Direttive per il riconoscimento dei diplomi nelle scuole di diploma dell'11 giugno 1987 possono terminare la formazione in base al presente regolamento, qualora l'istituto di formazione sia riconosciuto come scuola specializzata. L'istituto regola il passaggio al suo nuovo statuto di scuola specializzata.

Art. 28 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2004.

¹²Modifica del 26 ottobre 2007 entrata immediatamente in vigore

¹³RS 173.110

Berna, 12 giugno 2003

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della
pubblica educazione

Il presidente:
Hans Ulrich Stöckling

Il segretario generale:
Hans Ambühl